



Coord. Nazionale  
Penitenziari

*Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione*

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITÀ - F.P. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - SICUREZZA



## ULTIM'ORA – 7 maggio 2007

### Riorganizzazione UEPE- Confronto rinviato

Si è tenuto, ieri, al DAP il primo dei confronti sulla riorganizzazione complessiva degli UEPE.

Il confronto di ieri che doveva essere, stando alla convocazione, incentrato sulle problematiche che investono il personale del comparto Ministeri in servizio presso gli UEPE. In realtà abbiamo preso atto che l'incontro aveva all'ordine del giorno una bozza di D.M. per la regolamentazione degli UEPE.

Su tale ipotesi (scaricabile dal nostro sito [www.popenuil.it](http://www.popenuil.it)) la delegazione UIL-Penitenziari ha, in premessa, inteso sottoporre ai vertici del DAP il proprio disappunto nel dover prendere atto di una modifica all'ordine del giorno che rinviava, immotivatamente, un confronto su problemi urgenti (impiego, missioni, relazioni sindacali, ecc.) che investono direttamente il personale. Così come ha sottolineato, in punto di merito e metodo, l'inopportunità della circolare sull'orario di servizio redatta dal Direttore Generale dell'E.P.E.

Nel merito la UIL si è riservata di inoltrare le proprie osservazioni anche per consentire un confronto sui posti di lavoro ed acquisire direttamente dagli interessati pareri in merito.

La riunione, e la discussione sul D.M., è stata aggiornata entro la prima decade del mese di giugno.

## IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

### DECRETA

#### PARTE PRIMA

#### ARTICOLO 1 (definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intendono, se non diversamente precisato:
  - a) per ordinamento penitenziario, la legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
  - b) per regolamento, il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230;
  - c) per il Ministro, il Ministro della Giustizia;
  - d) per il Ministero, il Ministero della Giustizia;
  - e) per il Dipartimento, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
  - f) per il Capo del dipartimento, il Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
  - g) per l'Ufficio, l'ufficio locale di esecuzione penale esterna;
  - h) per il Direttore Generale, il direttore generale dell'esecuzione penale esterna;
  - i) per il Provveditore, il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria;
  - j) per il Direttore, il direttore dell'ufficio locale di esecuzione penale esterna.

#### ARTICOLO 2 (ripartizione territoriale)

1. Gli Uffici sono istituiti nei capoluoghi di provincia elencati nella tabella A allegata al presente decreto. Salvo quanto differentemente previsto, essi esercitano i loro compiti nell'ambito della provincia o delle province indicate nella stessa tabella.

2. Nelle province ove non siano istituiti Uffici, con decreto del Capo del Dipartimento, possono essere istituite sedi staccate che svolgono nell'ambito della provincia i processi di servizio attribuiti all'Ufficio e che dipendono amministrativamente dall'Ufficio indicato nel provvedimento istitutivo.

## PARTE SECONDA

### ARTICOLO 3

#### (Attribuzioni di competenza)

1. L'Ufficio assicura l'esecuzione dei compiti previsti dall'articolo 72 dell'ordinamento penitenziario, dalle altre disposizioni di legge o di regolamento, nei termini e nei modi definiti nel presente decreto ed interagisce con le istituzioni, pubbliche e private, al fine di promuovere programmi e progetti di inclusione sociale dei soggetti in esecuzione di pena detentiva, in misura alternativa o sottoposti ad analoghe misure.

### ARTICOLO 4

#### (Procedimenti tipizzati)

1. Con decreto del Direttore Generale, sono definiti i procedimenti di servizio esecutivi dei compiti del comma 2, lettere a), b), c), d), e), dell'articolo 72 dell'ordinamento penitenziario.

2. Il decreto dirigenziale di cui al comma 1, definisce i requisiti minimi di qualità del procedimento, i tempi e le procedure di produzione, gli elementi da considerare per la valutazione di qualità.

### ARTICOLO 5

#### (Procedimenti non tipizzati)

1. I procedimenti di servizio di cui alla lettera f) dell'articolo 72 dell'ordinamento penitenziario sono definiti secondo le esigenze di servizio, con provvedimenti del Direttore Generale.
2. In caso di urgenza o di assoluta novità, le misure necessarie sono assunte dal direttore dell'ufficio previa consultazione con il provveditorato regionale.

### **PARTE TERZA** **(Organizzazione degli Uffici)**

#### **ARTICOLO 6** **(Articolazioni interne)**

1. L'organizzazione interna degli Uffici favorisce l'integrazione delle attività secondo la gestione per processi operativi e la diffusione del metodo del lavoro di gruppo.
2. Ad ogni Ufficio è preposto un direttore.
3. Ogni Ufficio è articolato nelle aree di esecuzione penale e trattamento, di affari generali e personale, di contabilità.
4. Ogni sede staccata è articolata in area di esecuzione penale e trattamento e area della segreteria.
5. Gli Uffici locali indicati nella tabella A del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, hanno autonomia contabile, applicano la contabilità generale dello Stato, e sono sedi di contrattazione decentrata. Gli altri Uffici sono collegati contabilmente al più vicino Ufficio munito di autonomia contabile.

#### **ARTICOLO 7** **(Direttore dell'ufficio)**

1. Il direttore dell'Ufficio:
  - a) determina i programmi che danno attuazione agli indirizzi e alle direttive del Dipartimento e del Provveditorato regionale;
  - b) svolge funzioni di propulsione, coordinamento e controllo dell'attività dell'Ufficio;

- c) promuove le relazioni con organi ed enti pubblici o privati nell'ambito territoriale di competenza per la progettazione e la realizzazione dei programmi di inclusione sociale;
  - d) gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
  - e) cura il coordinamento tra le articolazioni organizzative dell'ufficio;
  - f) adempie a tutte le altre funzioni previste dalle disposizioni di legge o di regolamento.
2. Il direttore si avvale della collaborazione dei responsabili delle aree e delle sedi distaccate, laddove presenti, periodicamente riuniti, per la programmazione annuale e la valutazione dei risultati conseguiti, con particolare riguardo alla progettazione con il territorio ed allo sviluppo dei rapporti istituzionali, al miglioramento dei processi operativi e della qualità del servizio offerto agli interlocutori istituzionali ed alle persone prese in carico, alla comunicazione, all'informatica e statistica, alla ricerca e all'aggiornamento tecnico.
  3. Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i capi delle aree istituite presso le sedi staccate ed i responsabili delle unità di zona.
  4. Delle riunioni è esteso sintetico verbale che è conservato agli atti dell'Ufficio. Il verbale delle riunioni nelle quali è disposta la programmazione annuale e se ne compie la valutazione, è comunicato al Direttore Generale ed al Provveditore regionale.
  5. Il direttore può costituire gruppi di lavoro per le materie indicate al comma 1 che operano alle sue dirette dipendenze e sono coordinati da personale dell'amministrazione appartenente all'area C. Non è consentita l'applicazione esclusiva di risorse umane ai detti gruppi.

## ARTICOLO 8

### (Area di esecuzione penale e trattamento)

1. L'area di esecuzione penale e trattamento:

- a) svolge l'attività di servizio sociale finalizzata alle indagini, alla predisposizione del programma di trattamento ed all'esecuzione delle misure e sanzioni alternative alla detenzione;
  - b) cura i processi di servizio e di supporto per l'esecuzione delle pene non detentive;
  - c) attua i provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
  - d) svolge le inchieste per la concessione delle misure alternative e applicazione, modifica, proroga e revoca delle misure di sicurezza;
  - e) fornisce consulenza agli istituti penitenziari per l'osservazione e il trattamento e dei condannati e degli internati;
  - f) elabora il programma di trattamento individualizzato che impegna gli affidati in prova al servizio sociale e i detenuti domiciliari nelle attività individuate e lo propone alla magistratura di sorveglianza per l'approvazione;
  - g) controlla l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative e valuta la condotta degli affidati in prova al servizio sociale, proponendo eventuali modificazioni o revoche;
  - h) promuove in coordinamento con enti pubblici e privati progetti di inclusione nel territorio e di giustizia riparativa, rivolti sia ai singoli sia alla generalità dei condannati.
  - i) espleta i processi di supporto connessi ai compiti indicati alle lettere precedenti;
  - j) cura i processi di governo delegati dal direttore.
2. Lo svolgimento delle attività dell'area si realizza attraverso unità di zona a carattere multiprofessionale e con il metodo del lavoro di gruppo.
3. L'area si articola in unità che svolgono i compiti accanto indicati:
- a) unità anagrafe utenti: gestione dell'archivio anagrafico degli utenti, delle posizioni giuridiche e banche dati;
  - b) unità relazioni con il pubblico: segretariato sociale, sportelli informativi ed attività specificamente collegate;
  - c) unità di zona: esecuzione delle misure e sanzioni alternative, osservazione e trattamento, promozione ed attuazione delle iniziative progettuali dell'ufficio.



## **ARTICOLO 9** **(Area affari generali e personale)**

- 1. L'area affari generali e personale:**
  - a) gestisce i processi di supporto organizzativo necessari per l'esecuzione dei compiti istituzionali;**
  - b) cura i processi di governo delegati dal direttore.**
  
- 2. L'area affari generali e personale si articola nelle unità:**
  - a) personale e relazioni sindacali;**
  - b) protocollo ordinario, corrispondenza e archivio;**
  - c) servizio di prevenzione e protezione previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;**
  - d) vigilanza e logistica.**

## **ARTICOLO 10** **(Area della contabilità)**

- 1. L'area della contabilità:**
  - a) gestisce i processi amministrativi contabili di supporto;**
  - b) predispone la programmazione annuale delle spese sulla base degli obiettivi operativi stabiliti dal direttore;**
  - c) collabora alla gestione dei capitoli di spesa e ne cura il monitoraggio;**
  - d) gestisce il materiale, cura l'inventario dei beni e le operazioni di cassa; \_\_\_\_\_ gestione e gestione attività di cassa;**
  - c) contabilità del materiale, inventario, acquisto di beni e servizi.**

## ARTICOLO 11 (Sedi distaccate)

1. Nell'ambito degli indirizzi stabiliti dall'Ufficio da cui dipendono, le sedi distaccate sono dotate dell'autonomia necessaria per l'organizzazione e la gestione dei processi di servizio indicati dall'art. 3.
2. Le sedi distaccate sono articolate in unità di zona, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, e curano in ogni caso le seguenti attività:
  - a) protocollo, archivio e corrispondenza;
  - b) anagrafe utenti, gestione posizioni giuridiche e banca dati;
  - c) accoglienza del pubblico, vigilanza e logistica.

## PARTE QUARTA (Risorse umane e dotazioni organiche)

### ARTICOLO 12 (Risorse umane)

1. Agli Uffici indicati dal decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, tabella A, sono preposti dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna.
2. Agli Uffici non compresi nel comma 1, sono preposti assistenti sociali con posizione economica C3.
3. Alle sedi distaccate indicate all'articolo 11, ed all'area indicata all'articolo 8, sono preposti assistenti sociali con posizione economica C3 o C2.
4. Alle unità operative territoriali sono preposti assistenti sociali, preferibilmente con posizione economica C2.
5. Alle aree di cui all'articolo 9, sono preposti collaboratori amministrativi di area C o assistenti sociali.
6. Alle aree di cui all'articolo 10, sono preposti funzionari contabili di area C.

7. Agli uffici è assegnato altresì personale amministrativo e tecnico, nonché del Corpo di polizia penitenziaria per l'attività di supporto.
8. Gli esperti individuati dall'articolo 80 dell'ordinamento penitenziario, prestano la loro opera nell'ambito dell'area di esecuzione penale e trattamento.
9. Presso gli Uffici operano i volontari del servizio civile e i volontari previsti dall'art. 78 dell'ordinamento penitenziario, anche per lo svolgimento di attività individuate nelle intese sottoscritte con enti pubblici e privati.
10. Le disposizioni dei commi 7, 8, e 9 si applicano anche alle sedi distaccate.

### ARTICOLO 13 (Dotazioni Organiche)

1. Con separato provvedimento, in applicazione della normativa di settore, si provvede alla rideterminazione delle dotazioni organiche, a partire dai contingenti delle figure professionali previste nella piante organiche degli Uffici alla data di approvazione della legge.
2. Con il provvedimento previsto al comma 1, può essere disposta la rideterminazione dei contingenti di profilo e di posizione economica, anche al fine di prevedere l'istituzione di nuovi profili professionali.
3. In deroga al comma 5 dell'art. 6, gli Uffici che, all'entrata in vigore del presente decreto godono di autonomia contabile, la conservano.



<b>TABELLA A</b>			
<b>Uffici Locali di Esecuzione Penale Esterna e Sedi di Servizio distaccate</b>			
<b>Regione</b>	<b>Uffici di Esecuzione Penale Esterna</b>	<b>Sedi distaccate</b>	<b>Province di competenza</b>
<b>ABRUZZO E MOLISE</b>	<b>PESCARA</b>	<b>CHIETI</b>	<b>Pescara – Chieti</b>
	<b>L'AQUILA</b>		<b>L'Aquila</b>
	<b>TERAMO</b>		<b>Teramo</b>
	<b>CAMPOBASSO</b>		<b>Campobasso – Isernia</b>
<b>BASILICATA</b>	<b>POTENZA</b>		<b>Potenza</b>
	<b>MATERA</b>		<b>Matera</b>
<b>CALABRIA</b>	<b>CATANZARO</b>	<b>CROTONE</b>	<b>Catanzaro - Crotona</b>
	<b>VIBO VALENTIA</b>		<b>Vibo Valentia</b>
	<b>REGGIO CALABRIA.</b>		<b>Reggio Calabria</b>
	<b>COSENZA</b>		<b>Cosenza</b>
<b>CAMPANIA</b>	<b>NAPOLI</b>		<b>Napoli</b>
	<b>AVELLINO</b>	<b>BENEVENTO</b>	<b>Avellino Benevento</b>
	<b>CASERTA</b>		<b>Caserta</b>
	<b>SALERNO</b>		<b>Salerno</b>
<b>EMILIA ROMAGNA</b>	<b>BOLOGNA</b>	<b>FERRARA FORLÌ</b>	<b>Bologna – Ferrara – Forlì</b>
	<b>PARMA</b>		<b>Parma Piacenza</b>
	<b>RIMINI</b>	<b>RAVENNA</b>	<b>Rimini Ravenna</b>
	<b>REGGIO EMILIA</b>		<b>Reggio Emilia</b>
	<b>MODENA</b>		<b>Modena</b>
<b>LAZIO</b>	<b>ROMA</b>		<b>Roma</b>
	<b>VITERBO</b>		<b>Viterbo Rieti</b>
	<b>LATINA</b>		<b>Latina</b>
	<b>FROSINONE</b>		<b>Frosinone</b>
<b>LIGURIA</b>	<b>GENOVA</b>	<b>IMPERIA SAVONA</b>	<b>Genova – Imperia – Savona</b>
	<b>LA SPEZIA</b>		<b>La Spezia</b>
<b>LOMBARDIA</b>	<b>MILANO</b>		<b>Milano – Lodi</b>
	<b>BRESCIA</b>	<b>BERGAMO</b>	<b>Brescia - Bergamo</b>
	<b>VARESE</b>		<b>Varese</b>
	<b>COMO</b>	<b>LECCO</b>	<b>Como – Lecco – Sondrio</b>
	<b>MANTOVA</b>	<b>CREMONA</b>	<b>Mantova – Cremona</b>
	<b>PAVIA</b>		<b>Pavia</b>
<b>MARCHE</b>	<b>ANCONA</b>		<b>Ancona – Fermo - Ascoli</b>
	<b>MACERATA</b>		<b>Macerata - Pesaro</b>
<b>PIEMONTE E VAL D'AOSTA</b>	<b>TORINO</b>	<b>ASTI</b>	<b>Torino - Asti</b>

80



	NOVARA	VERBANIA	Novara – Verbania
	AOSTA		Aosta
	ALESSANDRIA		Alessandria
	CUNEO		Cuneo
	VERCELLI	BIELLA	Vercelli - Biella
PUGLIA	BARI	BARLETTA	Bari – Barletta
	FOGGIA		Foggia
	LECCE		Lecce
	BRINDISI		Brindisi
	TARANTO		Taranto
SARDEGNA	CAGLIARI		Cagliari – Carbonia Medio Campidano
	ORISTANO		Oristano – Ogliastra
	NUORO		Nuoro
	SASSARI		Sassari – Olbia Tempio
SICILIA	PALERMO		Palermo
	AGRIGENTO		Agrigento
	CALTANISSETTA	ENNA	Caltanissetta – Enna
	CATANIA		Catania
	MESSINA		Messina
	SIRACUSA		Siracusa
	RAGUSA		Ragusa
	TRAPANI		Trapani
TOSCANA	FIRENZE		Firenze
	PISTOIA	PRATO	Pistoia - Prato
	AREZZO		Arezzo
	LIVORNO		Livorno
	MASSA		Massa
	PISA		Pisa
	LUCCA		Lucca
	SIENA	GROSSETO	Siena – Grosseto
VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA	PADOVA	ROVIGO	Padova – Rovigo
	VENEZIA	TREVISO BELLUNO	Venezia – Treviso – Belluno
	VERONA	VICENZA	Verona – Vicenza
	TRIESTE	GORIZIA	Trieste– Gorizia
	UDINE		

*[Handwritten signature]*